

I derivati di copertura su valute: aspetti contabili e civilistici

GIACOMO SEBASTIANO APOLLONI¹

Ordine di Vicenza

ERICA MOSELE

Ordine di Vicenza

Ciascuno di noi, anche solo indirettamente, nel corso della propria attività professionale, ha sentito parlare di derivati. Nei primi anni del nuovo millennio gli istituti di credito li proponevano in maniera indiscriminata alle aziende, i cui imprenditori molto spesso “fidandosi” di quello che il funzionario di turno gli raccontava, sottoscrivevano dei contratti derivati. All’inizio sembrava generassero facili guadagni, ma poi in realtà, col passare del tempo, si trasformavano in perdite di rilevante entità. Come se non bastasse, se arrivavano “a tiro del fisco”, con ottime probabilità venivano anche ripresi fiscalmente, perché considerati di natura speculativa e quindi non pertinenti con l’oggetto sociale.

Anche chi scrive, con grande onestà, viste le disavventure economiche sui derivati e le difficoltà pratiche nel loro utilizzo, professionalmente ha sempre cercato di “starsene alla larga”, finché il caso ha voluto che nel 2016, avendo assunto un incarico di revisione in un gruppo aziendale che tra le altre cose utilizzava dei derivati di copertura per acquisti in valuta, ha deciso di “accettare la sfida”, andando ad approfondire e studiare gli aspetti contabili e civilistici dell’OIC 32, specificatamente dedicato in seguito alle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015.

Nel definire i derivati, l’OIC 32 si riaggancia a quanto riportato nello IAS 32, descrivendoli come: “qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e a una passività finanziaria o a uno strumento di capitale per un’altra società”.

Lo IAS assume poi un’idea ampia del concetto di attività finanziaria, in quanto ricomprende non solo le disponibilità liquide, ma anche gli strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità, il diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria, lo scambio di attività/passività finanziaria alle condizioni potenzialmente favorevoli all’entità.

In sostanza, i derivati sono strumenti finanziari complessi consistenti in titoli il cui valore è collegato all’andamento di un altro asset finanziario che prende il nome di “sottostante”.

Il sottostante può essere rappresentato da diverse variabili, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un tasso di interesse, di cambio o il prezzo di una merce.

Oltre ad essere “agganciato” come valore ad un sottostante, affinché si possa parlare di derivato, è necessario inoltre appurare la sussistenza di altre due fondamentali caratteristiche:

- non deve esserci un investimento netto iniziale, o, se richiesto, l’esborso non deve essere più oneroso rispetto a quanto sarebbe stato necessario con altre tipologie di contratto;

- deve essere regolato a una data futura.

Il problema più complesso dei derivati è la determinazione della loro stima: l’introduzione del fair value stabilita dall’OIC 32, se da un lato ha permesso una maggiore affinità con i principi contabili internazionali, migliorando l’intelligibilità dei bilanci, dall’altro ha posto la difficoltà per i redattori degli stessi di acquisire la professionalità necessaria per poter addivenire a una stima corretta.

Gli strumenti derivati possono essere distinti a seconda della loro funzionalità in due macro categorie:

a) derivati speculativi, sottoscritti per assumere esposizioni al rischio volti a conseguire un profitto;

b) derivati di copertura, la cui finalità è quella di ridurre il rischio

di un portafoglio preesistente.

A seconda della tipologia di derivato, cambia il metodo di contabilizzazione.

Focalizzando l’attenzione sui derivati di copertura, una società potrebbe vagliare l’opportunità di sottoscrivere questa tipologia di strumenti per proteggersi da una serie di rischi. Se una società commercia con l’estero, sicuramente si espone al rischio dettato dall’oscillazione del tasso di cambio: dal momento di predisposizione del budget, al momento in cui l’impresa importatrice acquista concretamente la propria merce e, successivamente paga quanto dovuto, il tasso di cambio monetario potrebbe infatti subire anche importanti variazioni, con il rischio di accrescere anche in modo rilevante i costi.

Di fronte a questo scenario, la società, all’atto di redazione del budget, potrebbe sottoscrivere un contratto derivato/forward per l’acquisto di un certo ammontare di divisa straniera (per esempio, in dollari) pari all’incirca agli acquisti attesi in un determinato lasso temporale, bloccando così il tasso di cambio a termine.

Se il rapporto euro/dollaro dovesse deprezzarsi, l’aggravio in termini di costo di acquisto della merce in euro sarebbe assorbito da un utile sul contratto a termine per merito della prefissazione del tasso di cambio, il quale andrebbe a incorporare le attese di un minore controvalore in euro, pareggiando così le aspettative di maggiori costi di acquisto nella moneta nazionale.

Con il decreto legislativo 139/2015, il legislatore ha messo mano al Codice Civile non soltanto sul tema della stima dei derivati, ma anche nell’ambito della rappresentazione in bilancio e delle informazioni da fornire in Nota Integrativa.

La rappresentazione in bilancio della posizione oggetto di copertura è molteplice, in quanto condizionata dai singoli criteri di valutazione. Tornando all’esempio descritto in precedenza, l’operazione di acquisto, essendo solo prevista a budget, non è contabilizzabile in bilancio. Il risultato dell’applicazione delle generali regole di valutazione determina la generazione di un’asimmetria contabile, in quanto conduce ad anticipare gli effetti economici del derivato rispetto al reale momento di registrazione degli impatti economici della posizione coperta (il costo di acquisto della merce).

Per ovviare al problema, gli *standard setter* sia internazionali che nazionali hanno stabilito delle deroghe ai principi contabili generali che prendono il nome di *hedge accounting*. L’adozione di tali deroghe consente di contabilizzare gli effetti economici del derivato nel medesimo esercizio di quelli della posizione coperta.

L’assunzione degli *hedge accounting* non è obbligatoria; nel silenzio del comma 1 dell’art. 2426 del Codice Civile, l’OIC 32 consente all’impresa di applicarli o meno.

L’esercizio di detta facoltà è però subordinato al rispetto di determinati requisiti di ammissibilità che devono sussistere sin dall’inizio: la redazione di un’apposita documentazione che comprovi la stretta correlazione tra le caratteristiche dell’operazione di copertura e lo strumento finanziario e il mantenimento dell’efficacia della copertura fino alla scadenza di quest’ultimo.

L’OIC 32 si sofferma sulla necessità di predisporre la relazione della copertura sin dal momento di sottoscrizione del contratto del derivato così da scongiurare politiche di bilancio non ammesse dal legislatore in quanto, ad esempio, volte ad ottenere un mero risparmio fiscale.

La documentazione da produrre deve essere predisposta da parte dell’organo amministrativo, il quale è chiamato ad esplicitare con chiarezza la strategia che ha spinto la società a scegliere proprio il derivato quale

SEGUE A PAGINA 6

¹ Membro Commissione Formazione Ugdec di Vicenza.

I derivati di copertura su valute

SEGUE DA PAGINA 5

strumento per contrastare il rischio di oscillazione dei flussi finanziari attesi e/o del *fair value*.

L'IFRS9 approfondisce il contenuto e le modalità di redazione della relazione, chiarendo che la stessa debba essere predisposta dal livello apicale della compagine dirigenziale societaria, in quanto soggetto preposto per stabilire quale, rispetto al ventaglio di opzioni strategiche, sottoscrivere.

La relazione deve rispettare dei contenuti minimi, ovvero:

- l'individuazione del derivato di copertura e dell'elemento coperto;
- la descrizione del rischio coperto;
- le valutazioni che hanno condotto la società a ritenere soddisfatto il requisito di efficacia della copertura.

L'ultimo punto è da ritenersi rispettato soltanto se si accerta non solo l'esistenza di una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura, ma è richiesta anche un'analisi dell'impatto del rischio e la definizione del rapporto di copertura.

In base all'OIC 32, vi è relazione economica quando la variazione del *fair value* del derivato assume un andamento opposto a quello dell'elemento coperto. Ai fini della corretta applicazione degli *hedge accounting* è importante che il rischio di credito non incida significativamente sul valore del derivato, altrimenti verrebbe allentata l'efficacia della copertura in quanto il contro bilanciamento degli impatti economici dell'elemento coperto con quelli dello strumento del derivato potrebbe essere discontinuo.

Da un estratto dell'OIC 32, il rapporto di copertura è "il rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo".

Come già accennato in precedenza, la rappresentazione contabile delle operazioni di copertura dipende dalla tipologia di relazione di copertura sottoscritta. L'articolo 2426 del Codice Civile stabilisce che: "le variazioni del *fair value* sono imputate a Conto Economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto".

L'imputazione tra l'attivo immobilizzato o l'attivo circolante del *fair value* positivo del derivato si allinea alla natura dell'elemento coperto; nel caso in cui il derivato sia stato sottoscritto a copertura di un'attività o una passività di breve scadenza, o di un'operazione programmata o di un impegno altamente probabile, il derivato dovrà contabilizzarsi nell'attivo circolante e viceversa.

Se il valore del derivato fosse negativo, non si presentano problemi di classificazione in quanto lo stesso andrebbe imputato tra i fondi rischi e oneri. A livello di conto economico, le rivalutazioni e le svalutazioni del derivato sono accolte rispettivamente nel conto "D.18.d Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e "D.19.d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati". L'impiego delle voci di conto economico deve essere però limitata alla parte inefficace della copertura in quanto la parte efficace confluisce invece nell'apposita riserva di patrimonio netto definita "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".

Passando a un taglio più pratico dell'argomento, di seguito si propone un esempio di contabilizzazione di un derivato forward di copertura per un evento altamente probabile previsto a budget; nello specifico tratteremo appunto un'operazione di acquisto di merci in valuta estera.

L'OIC 32 prevede che la parte efficace della copertura vada iscritta a Riserva che verrà rilasciata a conto economico conformemente ai tempi e alle modalità con l'elemento coperto. Gli impatti a conto economico del derivato devono infatti andare a controbilanciare quelli dell'acquisto della merce, pertanto nel momento di manifestazione economica degli elementi coperti. Ipotizziamo che la società Alfa voglia tutelarsi dal rischio di oscillazione dei tassi di cambio euro/dollaro e, conseguentemente, sottoscrivere un contratto forward in data 06/11/2018 per l'acquisto a termine in data 15/04/2019 di 100 mila dollari a un tasso euro/dollaro pari a 1,065.

Le informazioni sull'operazione sono le seguenti:

\$ 100.000,00	costo acquisto merce al 15/04/2019 a Budget = costo acquisto a termine di \$
1,050	cambio SPOT alla stipula del derivato
0,015	punti termine contrattuali
1,065	cambio A TERMINE

Al momento della sottoscrizione il *fair value* del derivato è nullo, pertanto la società non deve effettuare alcuna rilevazione contabile, inoltre non sarà necessario valutare la parte inefficace della copertura e tutte le variazioni di *fair value* saranno iscritte a riserva così come prescritto dal principio contabile.

Avendo qualificato il derivato come di copertura, la società ha inoltre provveduto a predisporre tutta la documentazione formale richiesta dall'OIC. Al 31/12/2018, a seguito delle variazioni intervenute, il cambio euro/dollaro spot e forward del derivato si ipotizza essersi fissato ai valori riportati nella tabella che segue:

1,040	cambio SPOT
0,002	punti termine alla data di reporting
1,042	cambio A TERMINE

La società ha deciso di avvalersi della facoltà offerta dell'OIC 32 e pertanto ha designato la copertura per il solo elemento spot, inteso come il tasso corrente del sottostante.

Ciò che residua rispetto al valore di mercato del derivato è il valore temporale, ossia la probabilità che, con il passare del tempo, il valore intrinseco del derivato aumenti. In questo caso i punti a termine del derivato sono pertanto esclusi dalla relazione di copertura e verranno inizialmente contabilizzati fra i ratei e risconti. Solo al termine della copertura, al concretizzarsi dell'operazione di importazione della merce, questi ultimi saranno rilevati come componente del costo di acquisto. Tale metodologia di designazione ha lo scopo di ridurre al minimo l'inefficacia della copertura, in quanto le oscillazioni di valore dell'elemento coperto sono equiparate alla sola variazione del valore intrinseco del derivato.

Alla luce dell'andamento del tasso di cambio sopra descritto, il *fair value* del derivato risulta positivo per 2.072,58, mentre i punti a termine ammontano a 1.156,83 euro.

31/12/2018	\$	100.000,00	1,042	95.969,29	
06/11/2018	\$	100.000,00	1,065	93.896,71	
				A	2.072,58 FV del derivato
31/12/2018	\$	100.000,00	1,040	96.153,85	
06/11/2018	\$	100.000,00	1,050	95.238,10	
				B	915,75 FV spot
				A - B	1.156,83 FV punti termine

La scrittura contabile che ne deriva è pertanto la seguente:

Scrittura al 31/12/2018	
Rilevazione FV del derivato	
C) III 5) Strumenti derivati attivi	2.072,58
A VII) Riserva per copertura derivati	915,75
E) Risconto passivo	1.156,83

Rilevazione eventuali effetti fiscali	
A VII) Riserva per copertura derivati	219,78
B) 2) Fondo imposte differite	219,78

Il derivato risulta iscritto nell'attivo circolante in quanto la relazione di copertura si riferisce a una passività con scadenza entro l'esercizio successivo. Essendo poi il suo valore spot positivo e pari a 915,75 euro, sullo stesso la società Alfa ha calcolato il relativo carico fiscale IRES (24%), andando così ad alimentare il Fondo imposte differite.

La voce A) VII "Riserva per copertura derivati", che accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari di copertura, deve infatti essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti, questo perché la copertura si riferisce a flussi finanziari non ancora realizzati ma che si manifesteranno in futuro. Al momento del saldo dello strumento, le imposte differite non transiteranno nel conto economico ma ritorneranno nella Riserva, per esempio se passive (derivato "attivo"), con la scrittura

SEGUE A PAGINA 7

I derivati di copertura su valute

SEGUE DA PAGINA 5

“Fondo imposte differite a Riserva”, viceversa, se il derivato è “passivo”, le imposte anticipate comportano la scrittura opposta “Riserva a Crediti per Imposte anticipate”.

A inizio anno la società effettuerà il giroconto contabile:

Scrittura allo 01/01/2019

A VII)	Riserva per copertura derivati	695,97	
B) 2)	Fondo imposte differite	219,78	
E)	Risconto passivo	1.156,83	
C9 III 5)	Strumenti derivati attivi		2.072,58

A metà aprile si realizza l'operazione di acquisto della merce; il tasso di cambio spot e forward al 15/04/2019 sono riportati nella tabella che segue:

1,030	cambio SPOT
0,003	punti termine alla data di reporting
1,033	cambio A TERMINE

I calcoli che ne derivano sono pertanto i seguenti:

15/04/2019	\$	100.000,00	1,030	97.087,38 €	costo acquisto
15/04/2019					
15/04/2019	\$	100.000,00	1,033	96.805,42	
06/11/2018	\$	100.000,00	1,065	93.896,71	
				A	2.908,71 FV del derivato
15/04/2019	\$	100.000,00	1,030	97.087,38	
06/11/2018	\$	100.000,00	1,050	95.238,10	
				B	1.849,28 FV spot
				A - B	1.059,42 FV punti termine

Al 15 aprile la società, all'atto di acquisto della merce, rileva pertanto in contabilità l'operazione attraverso la scrittura di seguito proposta:

Scritture al 15/04/2019			
Rilevazione costo acquisto al cambio corrente			
B) 6	Costo acquisto	97.087,38	
	D) 7	Debiti v/fornitori	97.087,38

Contemporaneamente la società deve contabilizzare gli effetti del derivato di copertura, adeguando il suo valore di *fair value* al nuovo tasso forward.

Rilevazione FV del derivato			
C) III 5)	Strumenti derivati attivi	2.908,71	
	A VII)	Riserva per copertura derivati	1.849,28
	E)	Risconto passivo	1.059,42

Alla medesima data viene infine rilevato:

a) il rilascio a conto economico degli effetti del derivato, stornando il risconto che accoglieva la valutazione temporale dello strumento di copertura;
 b) la rettifica del costo d'acquisto della merce, il quale deve essere fatto coincidere con il costo a termine fissato in data 6 novembre 2018, giorno di stipula del derivato, che nell'esempio proposto ammonta a 95.238,10 euro, corrispondente alla differenza fra i 97.087,38€ del costo della fattura d'acquisto e i 1.849,28€ che stornano l'ammontare iscritto a riserva.

Rilascio a CE effetti del derivato			
A VII)	Riserva per copertura derivati	1.849,28	
E)	Risconto passivo	1.059,42	
	B) 6	Costo acquisto	1.849,28
	D) 16 d)	Rivalutazione derivati	1.059,42

Alla scadenza del derivato vi è il pagamento della fattura; il cambio euro/dollaro si fissa a 1,2.

1,200	cambio SPOT
-	punti termine alla data di reporting
1,200	cambio A TERMINE

30/09/2019	\$	100.000,00	1,200	83.333,33	
06/11/2018	\$	100.000,00	1,065	93.896,71	
				A	(10.563,38) FV del derivato
30/09/2019	\$	100.000,00	1,200	83.333,33	
06/11/2018	\$	100.000,00	1,050	95.238,10	
				B	(11.904,76) FV spot
				A - B	1.341,38 FV punti termine

Contabilmente la società registrerà le seguenti scritture:

Pagamento della fattura d'acquisto			
D) 7	Debiti v/fornitori	97.087,38	
	D) 4	Banca c/c	83.333,33
	C) 17 bis	Utile su cambi	13.754,05

Regolamento finanziario flussi di copertura			
A VII)	Riserva per copertura derivati	13.754,05	
	C) III 5)	Strumenti derivati attivi	13.472,09
	D) 16 d)	Rivalutazione derivati	281,96

Dove l'ammontare della voce:

a) “Strumenti derivati attivi” è dato dalla differenza fra il *fair value* del derivato alla data del 30/09/2019, pari a -10.563,76 euro, e quello alla data di acquisto della merce, pari a +2.908,71 euro;
 b) “Rivalutazione derivati” si ricava sottraendo all'ammontare del *fair value* dei punti a termine al 30/09/2019 (+1.341,38€) quello rilevato in data 15/04/2019 (+1.059,42€).

C) 17 bis	Utile su cambi	13.754,05	
	A VII) Riserva per copertura derivati	13.754,05	

Al termine dell'intera operazione gli impatti a stato patrimoniale del derivato dovranno azzerarsi:

Movimentazione patrimoniale del derivato			
Saldo apertura	2.072,58	31/12/2018	
Delta FV tra bilancio/apertura e fatturazione	836,13	15/04/2019	
Delta FV fatturazione/incasso	(13.472,09)	30/09/2019	
Storno FV a data scadenza	10.563,38		
Book Value finale derivato	-		ok

